



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, (di seguito “*Testo unico*”) e in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;

VISTO il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell’articolo 3 del Testo unico, (di seguito “*decreto cornice*”) ove si definiscono per l’anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

VISTO il decreto legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

VISTO il decreto legge del 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente fra l’altro modifiche al trattamento tributario di taluni redditi da capitale;

VISTO il decreto legislativo del 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli

similari pubblici e privati;

VISTO il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

VISTA la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 66.488 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

VISTO l'atto n. 73155 del 6 settembre 2018, con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali per l'ammontare di 2.500 milioni di dollari statunitensi al tasso annuo del 2,375%, con decorrenza 17 ottobre 2019 e scadenza 17 ottobre 2024;

CONSIDERATO che il collocamento del prestito stesso viene affidato a HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC e Barclays Bank PLC, in qualità di banche coordinatrici del sindacato di collocamento, in quanto in possesso dei requisiti finanziari e organizzativi che consentono un'ampia ed efficiente distribuzione del prestito stesso presso gli investitori;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà al collocamento dei titoli tramite ed in conformità alla Scheda di Registrazione ("*Registration Statement*"), predisposta per l'emissione e depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del "*Testo unico*", nonché del "*decreto cornice*", è disposta l'emissione sui mercati internazionali di un prestito obbligazionario, alle condizioni di seguito descritte:

- ammontare nominale: 2.500 milioni di dollari statunitensi;

- decorrenza: 17 ottobre 2019;
- scadenza: 17 ottobre 2024;
- prezzo di emissione: 99,719%;
- commissione di sottoscrizione: 0,125% dell'ammontare nominale dell'emissione;
- tasso di interesse 2,375 % annuo;
- risultato dell'operazione, al netto della commissione: dollari statunitensi 2.489.850.000,00;
- netto ricavo, al lordo della commissione: dollari statunitensi 2.492.975.000,00.

Gli interessi saranno pagati in rate semestrali posticipate il 17 ottobre ed il 17 aprile di ogni anno a partire dal 17 aprile 2020 e fino al 17 ottobre 2024; il loro importo sarà calcolato moltiplicando l'ammontare nominale per il tasso d'interesse e dividendo il risultato per due.

Art. 2

Il prestito potrà essere rappresentato da uno o più titoli nominativi globali senza cedole, uno o più dei quali (“*Global Notes*”) sarà registrato a nome di Cede & Co., quale intestatario di “The Depository Trust Company” (“DTC”) e sarà custodito presso la Citibank, N.A. - London Branch.

Secondo gli usi dei mercati internazionali, “DTC”, Euroclear e Clearstream renderanno disponibili quote di tali titoli nominativi globali, per un valore nominale minimo di dollari statunitensi 200.000 ciascuna e di dollari statunitensi 1.000 per i relativi incrementi; i trasferimenti di tali quote ed il pagamento degli interessi ad esse afferenti verranno effettuati esclusivamente tramite variazioni elettroniche delle scritture contabili (*book-entry*) di “DTC”, Euroclear e Clearstream, apportate ai conti delle istituzioni finanziarie che ad esse partecipano.

La Citibank, N.A. - London Branch curerà la tenuta del registro ove saranno annotate le variazioni all'ammontare dei titoli globali, a seguito di scambi tra le istituzioni finanziarie che partecipano a “DTC”, Euroclear o Clearstream.

Qualora “DTC”, Euroclear o Clearstream non fossero più in grado di svolgere il ruolo sopraindicato e il Ministero dell'Economia e delle Finanze non provvedesse entro novanta giorni alla sostituzione con altra società idonea a svolgere il relativo compito, o nel caso in cui si verificasse una delle condizioni previste al terzo comma del successivo art. 4, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a sostituire i titoli nominativi globali con titoli nominativi frazionati, in tagli del valore nominale minimo di dollari statunitensi 200.000 ciascuno e di dollari statunitensi 1.000 per i relativi incrementi.

I titoli saranno quotati presso la Borsa Valori di Lussemburgo e EUROMOT (Mercato Telematico Euroobbligazioni).

Il prestito verrà rimborsato alla pari il 17 ottobre 2024.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si riserva la facoltà di riacquistare i titoli sul mercato.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge del 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge del 5 novembre 1992, n. 429, ai titoli rappresentativi del prestito ed ai relativi interessi si applicano le esenzioni e le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i titoli del debito pubblico italiano e per le loro rendite.

Art. 4

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni valide, legalmente vincolanti, dirette, generali e non condizionate della Repubblica Italiana. I medesimi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica Italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte del debito estero della Repubblica, salvo che la stessa o altra analoga garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

- a) la Repubblica Italiana sia inadempiente in qualsiasi pagamento dovuto in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni a decorrere dalla relativa data di pagamento;
- b) la Repubblica Italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro sessanta giorni da quello in cui la Repubblica Italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
- c) la Repubblica Italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente in conseguenza di inadempimento;
- d) la Repubblica Italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero per un importo pari o superiore a dollari statunitensi 50.000.000 (o somme equivalenti in altra valuta) che sia giunto a scadenza come eventualmente posticipata per effetto di qualsiasi periodo di grazia applicabile;
- e) la Repubblica Italiana dichiari una moratoria generale sul pagamento di qualsiasi suo debito estero.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende il debito così come individuato dall'art. 2, comma 1, lettera *h*), del “*Testo Unico*”;

Art. 5

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà al collocamento dei titoli tramite ed in conformità alla Scheda di Registrazione (“*Registration Statement*”), predisposta per l'emissione e depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America.

Sulla base degli elementi summenzionati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipulerà l'accordo di sottoscrizione “*Underwriting Agreement*” con HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC e Barclays Bank PLC per l'assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscerà alle banche sopraindicate, per lo svolgimento di tale compito, la commissione di sottoscrizione dello 0,125% prevista dall'articolo 1.

Art. 6

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i portatori dei titoli, le Corti italiane avranno giurisdizione concorrente con le Corti statali e federali con sede nello Stato di New York.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio allo stesso spettante quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 7

Il 17 ottobre 2019 la Banca d'Italia, previa apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riceverà, per conto del Ministero stesso, l'importo derivante dall'emissione del prestito di cui al presente decreto.

Il medesimo giorno 17 ottobre 2019 la Banca d'Italia verserà l'ammontare in euro relativo all'importo di cui al comma precedente, presso la Sezione di Tesoreria dello Stato – Roma Succursale.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 2.

Art. 8

La Citibank N.A. – London Branch curerà il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale in forza del "*Fiscal Agency Agreement*" del 29 gennaio 2013, approvato in pari data con decreto n. 7097.

La Citibank N.A. – London Branch riceverà i fondi dalla Banca d'Italia.

Art. 9

L'Amb. Armando Varricchio, Ambasciatore della Repubblica Italiana negli Stati Uniti d'America, il Dott. Davide Iacovoni, Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Dott. Stefano Capiello, Direttore della Direzione IV dello stesso Dipartimento del Tesoro, firmeranno i documenti di rispettiva competenza, relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 10

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e relativi agli esercizi finanziari dal 2020 al 2024, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 2219 (unità di voto parlamentare 21.1 e codice gestionale 341) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9539 (unità di voto parlamentare 21.2 e codice gestionale 365) dello stato di previsione per l'anno in corso.

p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1

UFF. V
EmGlobal 19_170